



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche europee

*Ufficio per la Cittadinanza europea,
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio II Mercato interno I*

QUADRO COMUNE DI FORMAZIONE

Articolo 49 bis

NUOVO ISTITUTO

La nuova direttiva introduce un sistema di riconoscimento automatico, fondato su principi di formazione comune attraverso la previsione del c.d. Quadro Comune di Formazione (QCF), che sostituisce l'abrogato istituto della piattaforma comune.

Per quadro di formazione comune si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

L'obiettivo è quello di introdurre una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche attualmente coperte dal Sistema generale.

Il quadro comune di formazione può essere creato anche per le specializzazioni di una professione regolamentata soggetta a riconoscimento automatico, purchè tale specializzazione non sia già soggetta al riconoscimento automatico.

In ogni caso un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale.

Qualora un cittadino europeo acquisisca la propria qualifica professionale sulla base di un quadro comune di formazione, lo Stato membro, che disciplina tale professione, dovrà riconoscere gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati.

La proposta di creazione di un quadro comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione o a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri.

L'introduzione di tali quadri comuni è subordinata all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati. I quadri comuni di formazione devono rispettare una serie di condizioni:

- consentire ad un numero maggiore di professionisti di spostarsi in altri Stati membri;
- la professione cui si applica, o il percorso scolastico e formativo verso di essa, devono essere regolamentati in almeno un terzo degli Stati membri;
- l'insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri;
- è basato sui livelli dell'European Qualifications Framework (EQF);

- la professione in questione non deve essere inclusa in un altro quadro di formazione comune né essere soggetta al riconoscimento automatico;
- dovrà essere elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con il coinvolgimento anche degli stakeholders degli Stati membri che non regolamentano tale professione;
- permette ai cittadini degli Stati membri di acquisire la qualifica senza dover essere già membro di qualche organizzazione professionale o essere iscritto presso detta organizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato lo Stato membro notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, le qualifiche e i titoli professionali nazionali conformi al quadro comune di formazione.

Sempre entro sei mesi lo Stato membro può chiedere la deroga al fine di essere esentato dall'obbligo di introdurre il QCF.

Per la richiesta della deroga deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;
- l'introduzione del quadro comune di formazione avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione;
- sussistono differenze sostanziali fra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell'ambiente.

PROVE DI FORMAZIONE COMUNE

Articolo 49 ter

NUOVO ISTITUTO

In alternativa al quadro comune di formazione è prevista una prova di formazione comune, ovvero una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali.

Il superamento della prova abilita all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle medesime condizioni dei cittadini dello stesso con pari qualifica professionale.

La proposta di creazione di una prova comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione o a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri.

L'introduzione delle prove di formazione comuni è subordinata all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati.

Le prove di formazione comuni devono rispettare una serie di condizioni:

- consentire ad un numero maggiore di professionisti di spostarsi in altri Stati membri;
- la professione cui si applica, o il percorso scolastico e formativo verso di esse, devono essere regolamentati in almeno un terzo degli Stati membri;
- essere preparate secondo una procedura equa e trasparente, con il coinvolgimento anche degli stakeholders degli Stati membri che non regolamentano la professione in oggetto;
- i cittadini degli Stati membri possono partecipare alla prova senza dover essere già membri di qualche organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato lo Stato membro notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, la disponibilità ad organizzare dette prove.

Sempre entro sei mesi lo Stato membro può chiedere la deroga al fine di essere esentato dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova, ove sia soddisfatta una sola delle seguenti tre condizioni:

- la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;
- i contenuti della prova di formazione comune non ridurrebbero sufficientemente gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari di servizi, rilevanti sul proprio territorio;
- i contenuti della prova renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.